

la procedura escogitata dalla Commissione, non si tratta di annullare una vendita già effettuata, ma si tratta solo di sospendere l'asta quando il proprietario comparisce assai in tempo per far sospendere l'effetto del sequestro e far decidere del suo diritto prima che il fatto sia compiuto.

La Commissione dice che il pretore in questo caso sarebbe incompetente; ebbene, comparirà davanti al tribunale, citerà l'appaltatore e farà sospendere gli incanti. Potrei sostenere la competenza del pretore in caso di tenue valore; ma ciò poco importa; questa sarebbe una questione secondaria. La Commissione ha concesso al terzo proprietario dei mobili [di potere sospendere l'esecuzione quando il danno era immensamente minore. Io non so capire come voglia ora negarlo al terzo proprietario di stabili, al quale certamente questa operazione risulterebbe immensamente più dolorosa e dannosa.

PRESIDENTE. Annunzio alla Camera che giunse al Seggio un'aggiunta del deputato Cancellieri, la quale è alquanto diversa. È in questi termini:

« Senza pregiudizio del privilegio per l'imposta fondiaria nei casi determinati dal Codice civile e riservata ai terzi, i quali pretendono rivendicare la proprietà dell'immobile espropriato, opporsi alla vendita, per il relativo procedimento si osservano le regole del diritto comune. »

GARAU. Domando la parola per una semplice spiegazione che toglierà ogni difficoltà.

Pregherei l'onorevole presidente di sostituire alla parola *il pretore, il tribunale competente*. Il resto come nell'articolo 57 della minoranza della Commissione.

PRESIDENTE. Se volesse rettificare la sua proposta, ci vorrebbero ancora altre modificazioni, perchè non si capisce bene.

GARAU. Se crede, scriverò tutto intero l'emendamento. In questo caso pregherei il signor presidente di sospendere un momento la votazione.

PRESIDENTE. La lettura che ne ho data, basterà per consultare la Camera se l'appoggia.

(È appoggiato.)

(Segue una breve pausa.)

PRESIDENTE. Do lettura della nuova proposta del deputato Garau:

« Chiunque pretenda avere la proprietà sopra gli stabili sequestrati, potrà opporsi alla vendita e richiedere la reintegrazione in possesso, citando l'appaltatore avanti il giudice competente.

« Il giudice ordinerà la sospensione della vendita mediante cauzione, e pronunzierà sul merito egli stesso immediatamente. »

Se non isbaglio, questa proposta non è accettata dalla Commissione.

VILLA PERNICE, relatore. Colui che vuole esercitare il diritto di rivendicazione, lo può esercitare anche col

metodo della Commissione, in quanto che non ha che a pagare l'imposta, e a far quindi valere col diritto comune le sue pretese. Pertanto colui che vuole far valere il diritto di rivendicazione, si trova certamente col progetto della Commissione in una condizione migliore di quella in cui lo mette l'onorevole Garau colla sua proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Garau, di cui ho dato testè lettura.

(Dopo prova e controprova, è respinta.)

Leggo nuovamente la proposta dell'onorevole Cancellieri.

CANCELLIERI. Dopo questa votazione, la ritiro.

PRESIDENTE. Alla Commissione fu anche rinviato l'articolo 52. Prego il relatore ad esporre l'avviso della medesima.

VILLA PERNICE, relatore. All'articolo 52 non era stato presentato alcun emendamento; però la Commissione vi ha introdotto una piccola variazione onde coordinarlo colle mutazioni state introdotte col precedente articolo.

Lo trasmetto al presidente.

PRESIDENTE. « Art. 52. Chiunque voglia essere avvertito dall'esattore degli atti esecutivi che dal medesimo siano promossi per proprio conto, o per incarico di altri esattori, contro un contribuente, paga all'esattore lire 5, indicando il nome del contribuente e il proprio domicilio; e l'esattore durante il suo contratto deve, con lettera raccomandata spedita per mezzo postale, porgergli avviso degli atti che va ad intraprendere sotto pena della multa di lire 200 e della rifusione dei danni. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Rimanevano ancora gli articoli 74 e 76.

La facoltà di parlare spetterebbe al deputato Salvoni, ma sarebbe opportuno di udire prima la Commissione.

SALVONI. Parli pure il relatore.

VILLA PERNICE, relatore. L'articolo 74 rimane come nella prima redazione.

All'articolo 77 si aggiungerebbero, dopo la parola *definizione*, queste altre: *in via amministrativa di tutte le controversie*. Il resto come all'articolo primitivo.

Finalmente la Commissione proporrebbe l'aggiunta di quest'articolo:

« Tutti gli atti di esecuzione mobiliare ed immobiliare che compiono gli esattori si fanno in carta libera. » Sarebbe un articolo nuovo che prenderebbe il numero 80.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 74:

« La procedura stabilita dalla presente legge per la esecuzione contro i contribuenti, gli esattori e i ricevitori debitori morosi d'imposte e sovrimposte ha luogo anche allorquando i debitori cadono in istato di fallimento dichiarato. »